



PROT. COA MONZA N. 2526/2020

CONVENZIONE

PER LA FORMAZIONE dei PRATICANTI AVVOCATI

ex art 44 L 247/12 e DM 58/2016

approvata nella seduta del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Monza del 04/03/2020

Tra:

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza** in persona del suo Presidente Avv. Vittorio Sala

e

il **Tribunale Ordinario di Monza**, in persona del suo Presidente Dott.ssa Laura Cosentini

premesse

- 1) che la legge professionale agli artt. 15, 17, 29, 41, 43 e 45 legge 247/12 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla Legge Professionale e dal DM 70/2016
- 2) che l'art 41 Legge 247/12, integrato dal DM 70/2016, delinea i contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- 3) che l'art 44 legge 247/12, integrato dal DM 58/2016, prevede la possibilità che l'attività di praticantato sia svolta dal praticante Avvocato presso gli Uffici Giudiziari;
- 4) che il Tribunale di Monza ha dichiarato la sua disponibilità ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio di formazione presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art 44 legge 247/12 e del DM 58/16, tirocinio diverso dallo stage ex art 73 DL 69/13 e ad esso non equiparabile;
- 5) che con la presente Convenzione l'Ordine degli Avvocati di Monza intende favorire e disciplinare lo svolgimento di tale tirocinio, mantenendo ferme le prerogative attribuitegli dalla L. 247/12 e dal D.M. 70/16 il ordine alla verifica del fatto che il praticante avvocato abbia atteso alla pratica stessa, in qualunque forma essa sia stata svolta, con diligenza e profitto per l'intero periodo prescritto;
- 6) che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art 43 legge 247/12;

Tutto ciò premesso si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Monza - durante i quali abbiano effettivamente svolto con regolarità la pratica presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dall'ordine di Monza e purché abbiano superato positivamente il colloquio di verifica della pratica e non abbiano chiesto l'abilitazione o non siano già abilitati - possono chiedere di essere ammessi a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, prestando la loro attività di praticantato, anche full-time, presso il Tribunale di Monza.

Tra la data di cessazione della pratica presso un Avvocato e l'inizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari dovrà decorrere, fatta salva l'ipotesi in cui l'inizio del tirocinio sia differito per esigenze dell'ufficio e comunque indipendenti dalla volontà del



tirocinante", un periodo di tempo non superiore a due mesi.

Il tirocinio deve necessariamente essere svolto presso uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato (art. 2 comma 2 D.M. 70/58) sicché, ove intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Monza, il praticante dovrà trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

ART. 2

Il tirocinio di cui alla presente convenzione sarà riconosciuto dal Consiglio dell'ordine — al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato — solo per il tempo effettivamente prestato purché la sua durata non sia inferiore a mesi 6 e comunque per un tempo non superiore a mesi 12.

Giacché il tirocinio ex art. 44 L. 242/12 e D.M. 58/16 è e resta parte della formazione del praticante avvocato e come tale *"finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato"* nonché *"a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"* (art. 41, comma 1 L. 247/12), il Consiglio dell'Ordine rilascerà il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari – non diversamente che agli altri tirocinanti – previa verifica non solo della conoscenza delle fondamentali norme sostanziali e processuali civile e penali ma anche delle disposizioni del Codice Deontologico Forense

ART. 3

Durante il tirocinio presso gli uffici giudiziari, il praticante avvocato può proseguire il tirocinio professionale presso un Avvocato iscritto all'Albo del Tribunale di Monza, restando in tal caso tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 e 8 comma 4 del D.M. 70/16.

In ogni caso, anche laddove vi sia lo svolgimento contestuale del tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario e presso lo studio di Avvocato iscritto all'Ordine, il periodo di tirocinio complessivo non può essere inferiore a 18 mesi di calendario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 primo periodo Legge 247/2012

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari – fatta salva l'ipotesi in cui sia svolto contemporaneamente alla pratica presso lo studio di un Avvocato ai sensi del precedente comma - è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto.

ART. 4

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso il Tribunale di Monza deve farne domanda indirizzata al Capo dell'ufficio Giudiziario e depositata presso la sua segreteria o ad essa trasmessa a mezzo pec..

Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di Monza;
- b) avere già svolto mesi 6 di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Monza;
- c) aver superato positivamente il colloquio di accertamento della pratica al termine dei primi mesi 6;
- d) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile ex art 17 legge 247/12.
- e) non aver chiesto né conseguito l'abilitazione, che – ove richiesta in costanza di tirocinio – verrà negata dal Consiglio dell'Ordine

La domanda deve essere redatta e contenere i dati richiesti ed elencati nell'art. 4 c.2 e 3 del DM 58/2016.

Ove il praticante Avvocato intenda, per l'intera durata del tirocinio presso gli uffici giudiziari o per parte di esso, proseguire il



tirocinio professionale presso Avvocato iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine di Monza, dovrà farne chiara menzione nella domanda.

In tal caso, ove la domanda fosse accolta, il tirocinio presso l'ufficio giudiziario sarà articolato in modo tale che – attraverso forme di part time orizzontale o verticale – sia consentita al tirocinante la frequenza dello studio di Avvocato per almeno 20 ore settimanali

In ogni caso deve essere assicurata al tirocinante la possibilità di frequenza ai corsi di formazione obbligatori di cui all'art 43 legge 247/12;

ART. 5

Il Capo dell'ufficio Giudiziario destinatario delle domande procede a vagliare le stesse ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione attraverso procedure di selezione che si svolgeranno in numero di 2/3 in date fisse, da stabilirsi ogni anno.

Quando la domanda di cui all'art. 4 della presente convenzione è accolta, il Capo dell'ufficio Giudiziario ai sensi dell'art. 4 c. 4 DM 58/16, deve immediatamente comunicare al Consiglio dell'Ordine la data in cui avrà inizio il tirocinio specificando il nominativo del Magistrato e della Sezione e se lo stesso venga svolto in regime di "full time" o "part time".

Ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due praticanti per volta ai sensi dell'art. 6 del DM 58/2016, salvi i criteri di selezione di cui all'art. 7 n. 1 del DM 58/2016 e salvo quanto previsto dall'art. 73 co. 4 DL cit.

Il praticante durante il praticantato presso un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il magistrato affidatario.

In particolare sotto la sua guida e controllo provvede:

- a) con diligenza allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario;
- b) all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione della minute dei provvedimenti;
- c) all'assistenza alle udienze e alle camere di consiglio, a meno che il magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei procuratori presenti.

In ogni caso i praticanti non possono essere destinati al solo disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Per ciascun praticante verrà elaborato – a cura del Capo dell'ufficio, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine - un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante.

Il praticante sarà messo in grado di accedere ai sistemi informatici (art. 8 c. 6 DM 58/2016).

Per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti dall'art. 8, comma 4, D.M. 70/2016, il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere – ed il Magistrato affidatario o il Capo dell'Ufficio forniranno in un tempo congruo – informazioni in ordine allo svolgimento del tirocinio ed alle sue concrete modalità.

ART. 6

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione è tenuto:

- a) a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) a rappresentare resistenza eventuale di situazioni che rispecchiano quelle processualciviltistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;
- c) a svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- d) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione NON può:

- a) svolgere attività di praticantato assistendo il *dominus* presso la Sezione innanzi alla quale svolge o ha svolto il tirocinio, avuto anche riferimento alle situazioni di incompatibilità descritte dall'art. 18 co. 2 dell'ordinamento Giudiziario;



- b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;
- c) rappresentare e difendere - neppure nelle fasi o gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario o assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;
- d) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura relativa.

Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'art. 73, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69 e della L. 98/2013 il praticante è ammesso a frequentarli.

ART. 7

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali e assicurativi.

ART. 8

Al termine del praticantato presso un magistrato affidatario, il praticante deve redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità dell'attività svolta dal praticante al progetto formativo di cui all'art. 5 della presente convenzione.

La relazione verrà quindi trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

Il Consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione che gli verrà trasmessa, provvederà – ove ne accerti i presupposti anche in considerazione di quanto previsto all'art. 2, comma 2, della presente Convenzione - al rilascio del certificato di compiuta pratica con l'indicazione del periodo in cui l'attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

ART. 9

Il praticantato potrà essere interrotto in qualsiasi momento con atto del Presidente dell'ufficio Giudiziario, sentiti il praticante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il praticante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- o per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'ufficio Giudiziario, o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio Giudiziario.

Monza,

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Laura Cosentini

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Vittorio Sala